Cassazione penale sez. I, 11/02/2026, (ud. 11/02/2026- dep. 13/02/2026) - n. 5973

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Presidente

Dott. POSCIA Giorgio - Relatore

Dott. ZONCU Maria Greca - Consigliere

Dott. TONA Giovanbattista - Consigliere

Dott. GALATI Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

El.Mo. nato in Marocco il (Omissis) (CUI (Omissis));

avverso il provvedimento del Giudice di pace di Caltanissetta del 26/01/2026, corretto con decreto del 27 gennaio 2026;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

sentita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ELISABETTA CENICCOLA, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe il Giudice di pace di Caltanissetta convalidava, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n.286/1998, il trattenimento 'primario' di El.Mo. (di nazionalità marocchina) presso il C.P.R. di C, disposto dal Questore di A con decreto prot. n. (Omissis)-73 del 22 gennaio 2026 a seguito del provvedimento di respingimento emesso, nei confronti del medesimo, dallo stesso Questore nella medesima data a norma dell'art. 10, comma 2-ter, D.Lgs. 286/98.

1.1. In data 27 gennaio 2026 lo stesso Giudice di pace, a seguito della richiesta di correzione del provvedimento sopra indicato avanzata dalla Questura di A, provvedeva 'de plano' alla correzione del proprio provvedimento del 26 gennaio 2026 nel senso che la convalida doveva intendersi riferita al trattenimento n.(Omissis)-1 emesso dal citato Questore il giorno 23 gennaio 2026.

1.2. Detta richiesta era fondata sulla circostanza che il trattenimento emesso in data 22 gennaio 2026 era stato sospeso in autotutela il giorno successivo dal Questore di A, poiché in esso non erano stati adeguatamente esposti alcuni dei presupposti di legge; pertanto, il 23 gennaio 2023 il Questore di A aveva emesso un nuovo decreto di respingimento ed un nuovo decreto di trattenimento del quale era stata chiesta la convalida al Giudice di pace di Caltanissetta nel termine

di 48 ore. Nonostante ciò, il Giudice di pace aveva convalidato il trattenimento del 22 gennaio 2026, di talché era sorta la necessità della correzione.

1.2. Con la convalida venivano ritenute sussistenti le condizioni legittimanti il trattenimento, essendo il cittadino extracomunitario privo di passaporto e di documento equipollente.

2. Avverso detto provvedimento El.Mo. per mezzo dell'avv. Antonella Macaluso, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc., la violazione e falsa applicazione degli artt. 287 e 288 del codice di rito con riferimento agli artt. 14 D.Lgs. 286/98 e 13 Cost. con la conseguente nullità del procedimento di correzione e del relativo decreto in quanto emesso 'de plano' senza il contraddittorio tra le parti.

Al riguardo evidenzia che la correzione effettuata dal Giudice di pace non ha riguardato un mero errore di calcolo o di trascrizione dato che essa ha mutato l'oggetto della convalida facendo riferimento ad un provvedimento di trattenimento distinto da quello convalidato il giorno 26 gennaio 2026 che, in realtà, era ormai privo di effetti essendo stato già revocato in sede di autotutela.

Inoltre, il secondo decreto di trattenimento (quello corretto) è stato convalidato oltre i termini perentori di legge, con la conseguente perdita di ogni efficacia. In sostanza, secondo la difesa, la correzione ha effettuato una convalida postuma e retroattiva, disposta in violazione dei termini perentori posti a presidio della libertà personale dall'art. 13 Cost.

2.2. Con il secondo motivo El.Mo. deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 14, commi 1 e 1 -bis, D.Lgs. 286/98, 13 e 111 Cost. con la conseguente nullità del provvedimento impugnato per motivazione inesistente e/o apparente. In particolare, il ricorrente si duole del fatto che il Giudice di pace ha omesso di pronunciarsi sulle varie eccezioni sollevate dalla difesa nel corso della udienza di convalida e tutte riportate nel relativo verbale di udienza, richiamando invece eccezioni mai poste e non oggetto del presente procedimento.

3. L'avv. Ilia Massarelli dell'Avvocatura Generale dello Stato ha depositato, per il Ministero dell'Interno e la Questura di C, memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso facendo presente che il ricorrente è stato rimpatriato il 3 febbraio 2026.

4. All'esito dell'odierna udienza, fissata con le forme di cui all'art. 22, commi 3 e 4, legge n. 69 del 2005 a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 39 del 10 aprile 2025, le parti presenti hanno concluso nei termini sopra indicati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2. L'intervenuta esecuzione del rimpatrio, come allegata dall'Avvocatura Generale dello Stato, determina la mancanza di un interesse attuale e concreto alla decisione del ricorso.

2.1. Possono essere richiamati i costanti principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità in punto di interesse all'impugnazione.

L'interesse che l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. pone quale condizione per l'impugnazione, deve essere correlato alla finalità perseguita dal soggetto legittimato funzionale a "rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale" ed a conseguire, comunque, una utilità da intendersi quale "decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo" (Sez. 1 n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, in motivazione con richiami a Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693).

2.2. Inoltre, costituisce arresto consolidato quello secondo cui il requisito dell'interesse deve sussistere sial momento della proposizione del gravame che a quello della sua decisione (Sez. 1, n. 11302 del 2017 cit. con richiami a Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165).

A tale proposito, rileva la categoria della carenza di interesse sopraggiunta con la decisione delle Sezioni Unite con la quale è stato affermato che "in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata

nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso" (Sez. U, n. 6624 del 2011 cit.).

2.3. Occorre, ulteriormente, richiamare l'orientamento espresso in tema di provvedimenti de libertate (tenuto conto che il provvedimento di trattenimento comporta la limitazione della libertà personale) in base al quale "il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata, è ammissibile a condizione che il ricorrente coltivi l'impugnazione ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione e che egli abbia manifestato tale volontà nello stesso ricorso personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, in quanto la domanda di riparazione è atto riservato personalmente alla parte, come si evince dal combinato disposto degli artt. 315, comma 3, e 645, comma 1, cod. proc. pen." (Sez. 6, n. 48583 del 15/10/2019, Capristo, Rv. 277567 - 01).

2.4. Si tratta della sostanziale applicazione del principio fatto proprio dalle Sezioni Unite: "in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perché possa ritenersi comunque sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato" (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002 - 01). Orbene, nel caso di specie non è stato dedotto alcun interesse concreto alla decisione.

3. Ne discende, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso alla quale non consegue, tuttavia, la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende in quanto la situazione descritta non configura una ipotesi di soccombenza, neppure virtuale (in termini Sez. 1, n. 11302 del 2017, dep. 2018 cit. con richiami a precedenti conformi). Infine, in caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma l'11 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2026.